


Pubblicato il 04/06/2020



N. 4

REG.PROV.COLL.
REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10498 del 2011, proposto da

_____;
rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via Tommaso D'Aquino 47, come da procura in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Roma " _____, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

_____ non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

MANCATA AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
MEDICINA E CHIRURGIA - RISARCIMENTO DANNI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 24 aprile 2020 il consigliere Achille Sinatra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame i ricorrenti in epigrafe, tutti cittadini di un Paese non appartenenti all'Unione Europea, hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, il negativo esito della prova di ammissione per ottenere l'immatricolazione ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia presso Atenei italiani nell'anno accademico 2011\2012, cui essi aspiravano mediante utile collocazione nella graduatoria riservata a studenti di tale provenienza.
2. – Il ricorso contiene svariate censure, con cui –in sintesi- gli interessati censurano la scelta del Ministero di istituire la soglia minima di 20 punti sotto diversi profili; la formulazione di taluni dei quesiti somministrati con l'affermazione che qualora essi venissero espunti dalla prova, i ricorrenti sarebbero stati ammessi perché in grado di superare la soglia di 20 punti; nonché, sotto numerosi profili, doglianze legate a pretese violazioni procedurali e del principio dell'anonimato.
3. – Le Amministrazioni intimare si sono costituite in resistenza, chiedendo il rigetto del gravame.
4. – Con ordinanza n. 135\2012 è stata accolta l'istanza cautelare di ammissione con riserva al Corso di laurea richiesta dai ricorrenti.
5. – In occasione della udienza di smaltimento dell'arretrato del 24 aprile 2020, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria, il ricorso è passato in

decisione.

6. – Esso è fondato, e va accolto, sotto l'assorbente profilo contemplato nel sesto motivo, con il quale i ricorrenti denunziano difetto di motivazione a carico della scelta ministeriale di prevedere una soglia di sbarramento pari a 20 punti per l'ammissione dei ricorrenti provenienti da Paesi non comunitari.

Ed invero, come affermato dalla Sezione in svariati precedenti (ad esempio, sentenze n.12649\2017, 12648\2017, 12657\2017), cui qui può essere fatto utile riferimento, è mancata nel caso di specie un'adeguata istruttoria in ordine alle modalità con cui è stata individuata una soglia minima di 20 punti (pari ad un quarto del massimo punteggio ottenibile) laddove il numero delle domande, la loro conformazione e la circostanza per la quale un numero di candidati (stranieri) inferiore ai posti disponibili per gli studenti non comunitari ha potuto accedere al corso di laurea in esame, hanno reso evidente la difficoltà del test di ingresso e avrebbero consigliato l'individuazione di una soglia minima diversa, non orientata ad incrementare la selezione in sé considerata, ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale non idoneo nemmeno ad iniziare la fase di studio universitario.

L'amministrazione, del resto, non ha fornito alcun elemento di conoscenza atto a eccepire la infondatezza delle censure in esame e, in particolare, in ordine alle ragioni che hanno indotto ad individuare tale soglia di idoneità (20 punti) identica per gli studenti italiani e comunitari e per gli studenti non comunitari.

Peraltro la presenza tra i vari quesiti di domande difficilmente comprensibili per studenti che hanno seguito il proprio percorso scolastico in una nazione diversa dall'Italia avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad individuare una soglia di punteggio diversa, rispetto a quella degli studenti italiani.

Insussistente nel caso di specie, inoltre (non essendo stati coperti i posti, riservati a studenti extracomunitari), deve ritenersi per questi ultimi la ratio del cosiddetto "numero chiuso", giustificativo di selezione concorsuale in presenza di un numero di aspiranti eccessivo, rispetto sia alle capacità formative degli Atenei, sia alla

richiesta di personale medico nei Paesi di provenienza.

La fondatezza delle ragioni difensive indicate comporta assorbimento delle ulteriori doglianze, formulate in mera via subordinata nell'ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti.

In conclusione, quindi, il ricorso è fondato, e va accolto.

Le spese possono essere compensate, attesa la limitata attività difensiva dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il diniego di immatricolazione impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Achille Sinatra, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Arturo Levato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Achille Sinatra

IL SEGRETARIO